

RICHIESTA DI RIESAME PER DINIEGO, ESPRESSO O TACITO, O DIFFERIMENTO A FRONTE DI DOMANDA DI ACCESSO CIVICO E CIVICO GENERALIZZATO DI CUI ALL' ART. 5, CO. 1 E 2, DEL D. LGS. N. 33/2013.

A:

Difensore civico della Regione Toscana

PEC: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

e, p.c.

Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo
sviluppo delle competenze e la comunicazione
Centro nazionale di competenza FOIA

e-mail: foia@governo.it

Il sottoscritto, Avv. Diego Aravini, nato a Frosinone (FR) il 29.09.1980, con Studio Legale in 00195 Roma (RM) alla Via Oslavia n. 30, int. 11, PEC: diegoaravini@ordineavvocatiroma.org; e-mail diego.aravini@lawfield.eu; recapito telefonico ufficio 06.45429982, mobile 339.1477477, in nome e per conto della "Legambiente APS – Rete Associativa – ETS", c.f. 80458470582, associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 29.02.1987, ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge dell'08.07.1986, n. 349, con sede in Roma (RM) alla Via Salaria n. 403, c.f. 80458470582 – la quale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Stefano Ciafani, nato a Roma (RM), il 23.04.1971, c.f. CFNSFN71D23H501Y, me ne ha conferito espresso mandato – rappresento:

- di aver formulato, in data 06 maggio 2024, al Comune di Carrara (che la allibrava al prot. n. 36463 del 07.05.2024) istanza per l'accesso ai seguenti dati e/o documenti,



costituenti informazioni ambientali: “... *quantitativi annui (espressi in tonnellate) dei materiali estratti da ogni cava, ubicata in tutto e/o in parte nel territorio amministrativo del Comune di Carrara, nel periodo temporale compreso tra il 01 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, suddivisi nelle tipologie in cui sono stati classificati nei rispettivi anni e recanti, in relazione a ciascuna cava, l’espressa indicazione della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio dell’attività estrattiva ...*”;

- che alla richiesta di accesso presentata dallo scrivente è stato opposto diniego parziale, con provvedimento prot. n. 43277 del 29.05.2024, comunicato in pari data a mezzo p.e.c., con il quale “... *si accoglie parzialmente l’istanza di cui all’allegato consentendo all’istante di accedere ai dati dei quantitativi annui (espressi in tonnellate) dei materiali estratti da ogni cava, ubicata in tutto e/o in parte nel territorio amministrativo del Comune di Carrara, nel periodo temporale compreso tra il 01 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, suddivisi nelle tipologie in cui sono stati classificati nei rispettivi anni, senza alcuna espressa indicazione della cava, della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio dell’attività estrattiva ...*”;
- che in data 18.06.2024, con nota prot. 49028 del 17.06.2024, sono pervenuti i dati senza l’indicazione della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio dell’attività estrattiva.

Pertanto, la “Legambiente APS – Rete Associativa – ETS”, mio tramite, rivolge istanza a codesto Difensore Civico affinché chieda al Comune di Carrara il riesame della istanza di accesso nella parte in cui quest’ultimo, con il citato provvedimento prot. n. 43277 del 29.05.2024, ha opposto parziale diniego alla stessa in relazione all’“... *indicazione della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio dell’attività estrattiva ...*”.

Tale diniego si fonda sulla seguente motivazione: “... *le società individuate come soggetti controinteressati provvedono alla commercializzazione dei materiali asportati dal monte e che quindi fornendo al richiedente i dati, contrassegnando la cava con il nome o il numero ufficiale e l’indicazione della ragione sociale del concessionario o del soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio dell’attività estrattiva, verrebbero divulgate informazioni lesive agli interessi economici e commerciali cui i dati si riferiscono ...*”. E ciò in quanto, a dire del Comune di Carrara, “... *è negli interessi degli operatori economici, che svolgono attività in*



regime di libero mercato, mantenere riservati quei dati che, se resi noti, comporterebbero un indebito vantaggio a terzi con una distorsione della concorrenza ...”.

Come codesto Difensore Civico non mancherà di rilevare, tale motivazione risulta essere una vera e propria petizione di principio. Difatti, con la stessa viene postulato l’assunto che l’Ente avrebbe avuto l’obbligo di comprovare in ordine alla assunta determinazione di diniego dell’istanza.

Ma, anche a voler, per assurdo, non considerare l’apparenza della motivazione (invece sussistente), la tesi dell’Ente risulta in ogni caso infondata per due motivi.

Il primo è che nelle opposizioni pervenute dai controinteressati all’istanza di accesso – o almeno in quelle opposizioni inviate allo scrivente – nessuno dei soggetti controinteressati ha rappresentato una lesione (neppure potenziale) di propri interessi economici e men che mai di presunti interessi commerciali. Interessi che l’Amministrazione ha – esorbitando dalle proprie competenze e attribuzioni – ritenuto di dover autonomamente tutelare quando invece è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che ricade sull’interessato l’onere di allegare una «motivata e comprovata dichiarazione», mediante la quale dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.

Il secondo è che, in concreto, tali presunti interessi non sarebbero, in ogni caso, di fatto, meritevoli di tutela secondo le previsioni dell’art. 98 del D. Lgs. 10.02.2005, n. 30. Ed invero, la *voluntas legis* è quella di escludere dall’area della ostensibilità quei dati che riguardano le specifiche capacità tecnico-industriali o gestionali proprie degli operatori economici (il c.d. *know how*), vale a dire l’insieme delle competenze ed esperienze che, acquisite nell’esercizio dell’attività industriale e commerciale, concorrono a definire la competitività dell’impresa nel mercato. Dati che in alcun modo possono essere desunti dalla indicazione degli elementi oggetto di diniego neppure in combinazione con gli altri dati invece oggetto di ostensione.

Ai fini della presente istanza di riesame, la “Legambiente APS – Rete Associativa – ETS” dichiara di non aver già effettuato istanza avente il medesimo oggetto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ai sensi dell’art. 8, co. 7, del D. Lgs. n. 33/2013.

Si allega copia, informato PDF, di:



- richiesta di accesso e della ricevuta di ricezione alla PA di riferimento;
- provvedimento di diniego parziale e copia della ricevuta dalla quale risulta la data certa di consegna del medesimo;
- verbale nomina Ing. Stefano Ciafani quale Presidente e Legale Rappresentante pro tempore di “Legambiente APS – Rete Associativa – ETS”

Roma, lì 20 giugno 2024

Ing. Stefano Ciafani, n.q.

Avv. Diego Aravini

